

## Nuove disposizioni in merito al patto di stabilità interno per gli enti locali

Con la trasformazione totale del disegno di legge di stabilità 2011-2013 (*inizialmente di soli 7 articoli ed ora risultato di un articolo solo con 171 commi*), effettuata con il maxiemendamento del governo, sono state riscritte le norme sul patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2011-2013.

Esse sono le seguenti:

- Rimangono obbligati al patto di stabilità interno le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (*comma 87*). Le norme recate dall'articolo confermano, per il triennio 2011-2013, una disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese di in conto capitale).
- La spesa di riferimento è quella corrente media registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (*comma 88*). Quindi viene tuttavia modificato il metodo per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, previsto a titolo di concorso degli enti locali alla realizzazione della manovra di finanza pubblica. In base al nuovo meccanismo di calcolo, l'obiettivo di saldo programmatico viene parametrato alla spesa corrente dell'ente, riferita ad un intervallo temporale triennale, e non più al saldo degli anni precedenti.
- Le percentuali da applicare sono le seguenti, senza distinzione fra gli enti che hanno o non hanno rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti (*comma 88*):

### a) **per i comuni:**

per l'anno 2011, l'11,4%

per gli anni 2012 e 2013 ciascuno, il 14%

*(secondo la normativa vigente sarebbe stato:*

- del 165% se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, e presenta per lo stesso anno, in termini di competenza mista, un saldo negativo;
- dello 0 se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, e presenta per lo stesso anno, in termini di competenza mista, un saldo positivo;
- dello 0 se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, e presenta per lo stesso anno, in termini di competenza mista, un saldo positivo
- del 180% se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, e presenta per lo stesso anno, in termini di competenza mista, un saldo negativo

### b) **per le province:**

per l'anno 2011, l'8,3%

per gli anni 2012 e 2013 ciascuno, il 10,7%

*(secondo la normativa vigente sarebbe stato:*

- del 125% se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, e presenta per lo stesso anno, in termini di competenza mista, un saldo negativo;
- dello 0 se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, e presenta per lo stesso anno, in termini di competenza mista, un saldo positivo;
- dello 0 se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, e presenta per lo stesso anno, in termini di competenza mista, un saldo positivo
- del 150% se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007, e presenta per lo stesso anno, in termini di competenza mista, un saldo negativo;

Gli obiettivi così determinati sono però rettificati per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti introdotti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78 del 2010.

- La disposizione circa la valutazione del saldo finanziario è rimasta quella attualmente vigente, e cioè: «Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti» (*comma 89*).
- A decorrere dall'anno 2011 i predetti enti dovranno conseguire l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come sopraindicato pari a zero, cioè di pareggio (*comma 90*).
- Non sono state previste al riguardo norme particolari per i comuni commissariati per ragioni diverse dal condizionamento o per infiltrazioni mafiose, come erano previste invece nella legislazione vigente.
- Rimodulando i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 77.bis del D.L. n. 112/2008, anche a seguito di alcune disposizioni modificate come sopraindicato, è previsto:

- ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, i predetti enti devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato come indicato al precedente terzo alinea, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010, (*comma 91*) e cioè:

- per i comuni di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;
- per le province di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Secondo la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, operando tale sottrazione, si perviene ai seguenti importi che costituiscono l'avanzo che i due comparti di enti devono esporre nel triennio 2011-2013 (milioni di euro):

- per le province: 405 (anno 2011) e 409 (per ciascuno degli anni 2012 e 2013);
- per i comuni: 2.900 (anno 2011) e 2.904 (per ciascuno degli anni 2012 e 2013).

- Poiché il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione sostanziale dell'obiettivo da conseguire rispetto all'obiettivo calcolato con il metodo indicato dalla normativa vigente (*art. 77.bis del D.L. n. 112/2008*), è stata introdotta, solo per l'anno 2011, una correzione (*comma 92*) volta a ridurre la distanza tra i due obiettivi (*quello calcolato con il nuovo metodo e quello calcolato con le vecchie modalità*), e cioè il saldo finanziario ottenuto con il nuovo metodo va ridotto di una misura pari al 50% della differenza se positiva tra:

- il saldo determinato sub-alinea precedente
- e quello calcolato in termini di competenza mista costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

se tale differenza risulterà negativa il saldo sarà invece incrementato della stessa misura del 50%;

- in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, potranno essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali. Da questa norma potranno derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per il predetto anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro (*comma 93*).

- È confermata l'esclusione dal computo del saldo finanziario in termini di competenza mista:

- delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse (*comma 94*). Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui all'alinea precedente sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale (*comma 95*);

- delle voci di spesa per interventi realizzati direttamente dagli enti locali per lo svolgimento di grandi eventi rientranti nella competenza del dipartimento della Protezione civile, diverso da quelli per i quali si rende necessaria la deliberazione dello stato di emergenza (*comma 96*).

- delle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse (*comma 97*). L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.

Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo. (*comma 98*);

- delle risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse (*comma 99*). Trattasi di oneri relativi alle commissioni straordinarie degli enti i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso, rimborsati agli stessi dallo Stato e che dovranno essere utilizzati per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche;
  - delle spese per il censimento dell'agricoltura e per le rilevazioni censuarie, come già previsto dal comma 2 dell'art. 50 del decreto legge n. 78/2010. Tale comma dispone che il relativo importo doveva essere determinato secondo criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo (*decreto che non è stato ancora emanato*). (*comma 100*);
  - rimangono confermate, anche per l'anno 2010 e 2011, le disposizioni (*comma 10, art. 7. quater, decreto legge n. 5/2010 e comma 4. quinquies, art. 4, decreto legge n. 2/2010*) con le quali era previsto che rimanevano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che hanno approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originarie dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (*comma 105*).
- Rimane in vigore la norma secondo la quale il bilancio di previsione degli enti locali, ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno, deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (*comma 107*).
  - È riformulata la norma circa la possibilità di accedere al credito. Infatti è stabilito che, al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*decreto legislativo n. 267/2000*), e successive modificazioni, supera il limite dell'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (*comma 108*). Come evidenziato, è una norma che obbliga tutti i comuni e non solo quelli soggetti al patto di stabilità. Questa percentuale è stata più volte modificata nel corso degli ultimi 10 anni e sempre in diminuzione; quella vigente è del 15%.
  - Rimane vigente la norma con la quale è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dovranno trasmettere semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto sarà definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente. La mancata trasmissione prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale (*termini aggiunti con la nuova norma*) costituirà inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. (*comma 109*).
  - Le informazioni, circa il monitoraggio degli adempimenti e la verifica del rispetto degli obiettivi relativi al patto di stabilità dovranno essere messe a disposizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni, della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) (*norma già in vigore*) (*comma 115*).

- Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti soggetti ad esso è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto ministeriale. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, nell'anno successivo l'ente non potrà (*comma 110*) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (*comma 119, lett. c*).
- Rimane la norma con la quale è prescritto che, qualora dai conti della Tesoreria statale dagli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti (*comma 111*).
- È stata introdotta la norma con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può aggiornare, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno (*comma 124*).
- In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, dovranno essere concordate tra il predetto comune di Roma ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011 il termine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso dovrà essere determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo dovranno essere applicate le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. (*Comma 112*).
- È stabilito che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 (*la normativa vigente prevedeva per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2007*) sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti locali istituiti invece negli anni 2006 e 2007, che sono stati assoggettati al patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2009 e dal 2010, dovranno adottare come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008 (*comma 113*).
- Rimane la normativa vigente con la quale è previsto che gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafiosi (*art. 143 del D. lgs. n. 267, e successive modificazioni*), sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (*comma 114*).
- È previsto (*comma 116*) che i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'art. 7. *quater* del D.L. n. 5/2009, e cioè dei:
  - a) pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell' articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*D.lgs. n. 267/2000*), che riguardano gli impegni di spesa attualmente vigenti per tutti gli enti locali;
  - b) pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
  - c) pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad

alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Il limite di spesa complessivo e le modalità di attuazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata.

- Secondo la normativa vigente (*commi 27, 28 e 29, art. 3, legge n. 244/2007*), al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (*D. lgs. n. 163/2006*), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte degli stessi enti locali.

Inoltre (*comma 32, art. 14, D. L. n. 78/2010*), la possibilità di costituire società è riservata solamente ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti. Entro però il 31 dicembre 2011 i comuni devono mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero ne devono cedere le partecipazioni. Questa disposizione di non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. Entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni devono mettere in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, che doveva essere emanato entro il 29 ottobre 2010 (*non ancora emanato*), dovevano essere determinate le modalità attuative di detta norma nonché le ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

Ora con il *comma 117* è previsto che le disposizioni sopraindicate non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.

- Con modifica del comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge n. 112/2008 come successivamente modificato, è previsto (*comma 118*) che per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse le assunzioni per turnover, in deroga al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 (*legge delega in materia di federalismo fiscale*).

Va ricordato al riguardo che la normativa vigente prevede che è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

- È confermato (*comma 119 e 120*), per gli enti locali che non rispetteranno il patto di stabilità, quanto già stabilito sia dal comma 3 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 che dall'art. 77.bis, comma 20, del decreto legge n. 112/2008, e cioè:

- riduzione dei trasferimenti, nell'anno successivo al non rispetto del patto, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmato predeterminato. Al riguardo la riduzione non andrà ad intaccare i trasferimenti destinati all'onere dell'ammortamento dei mutui;
- impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione in argomento;
- in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione relativa al patto di stabilità definita con decreto ministeriale, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, saranno

azzerati automaticamente i trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione verrà effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi;

- per gli amministratori di detti enti locali dovranno essere ridotti, sia le indennità che i gettoni di presenza, del 30% rispetto all'ammontare risultante al 30.06.2008 (*comma 120*).

➤ È stata collocata, in un comma separato (*comma 121*), - *mentre nella legislazione vigente era impropriamente inserita fra le sanzioni per coloro che non rispettavano il patto di stabilità* – la disposizione in base alla quale, per accedere al credito ed ai prestiti obbligazionari finanziarie per investimenti, tutti gli enti locali devono presentare l'apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente e che l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

➤ È stata introdotta una norma secondo la quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può autorizzare la riduzione degli obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilità in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province sarà pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno (*comma 122*).

➤ Rimane confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e (*aggiunta nuova*) per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (*comma 121*), che riguardano il comune di Roma per i seguenti tributi:

- la possibilità di introdurre l'addizionale commissariale sui diritti di imbarco sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma;
- incremento dell'addizionale comunale IRPEF fino al limite dello 0,4%;
- conformazione dei servizi resi dal comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
- introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città;
- contributo straordinario nella misura massima del 66% del maggior valore immobiliare conseguibile;
- maggiorazione fino al 50% della tariffa sulla pubblicità;
- maggiorazione fino al 3 per mille dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

➤ Sono state abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 87 a 124, cioè quelle sopraindicate.